

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2839)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1968  
(V. Stampato n. 3587)*

**d'iniziativa dei deputati TAMBRONI, LAFORGIA, BOVA, URSO,  
LONGONI, AZZARO e TITOMANLIO Vittoria**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 marzo 1968*

**Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria  
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli  
artigiani senza dipendenti**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, è ridotta del 30 per cento.

La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli Istituti interessati.

Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.